



Comune di Sondrio

Settore Servizi Finanziari e Culturali

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL
COMUNE DI SONDRIO, PER IL PERIODO
01.01.2020 / 31.12.2022**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Contenuto delle prestazioni richieste
- Art. 3 – Successione dell'affidatario
- Art. 4 – Durata del contratto
- Art. 5 – Corrispettivo del servizio
- Art. 6 – Pagamento dei premi assicurativi
- Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 8 – Modalità di gestione del servizio
- Art. 9 – Obblighi delle parti contraenti
- Art. 10 – Referente del Broker
- Art. 11 – Responsabilità del Broker
- Art. 12 – Garanzia definitiva
- Art. 13 – Polizza assicurativa
- Art. 14 – Forza maggiore
- Art. 15 – Verifiche e penali
- Art. 16 – Risoluzione del contratto
- Art. 17 – Recesso
- Art. 18 – Rinuncia all'aggiudicazione
- Art. 19 – Sostituzione dell'appaltatore
- Art. 20 – Obblighi nei confronti del personale
- Art. 21 – Controversie
- Art. 22 – Riservatezza
- Art. 23 – Contratto
- Art. 24 – Divieto di cessione di contratto e subappalto
- Art. 25 – Disposizioni particolari
- Art. 26 – Richiamo alla legge ed altre norme

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

- 1.1 Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto il servizio professionale di brokeraggio assicurativo, comprensivo di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo al Comune di Sondrio, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 209/2005, da parte di un idoneo soggetto aggiudicatario, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del citato D. Lgs. 209/2005.
- 1.2 L'aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come *Broker*, si impegna a fornire al Comune di Sondrio, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa.

ART. 2 – CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

- 2.1 Il Broker si impegna a fornire le prestazioni e i servizi di seguito indicati, in via principale e non esaustiva:
 1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate; sarà compito del Broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali ed all'assetto normativo di riferimento;
 2. analisi delle polizze assicurative in essere, verifica della loro adeguatezza e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente;
 3. aggiornamento ed eventuale modalità di ricollocamento dei contratti, in relazione alle esigenze/necessità dell'Ente ed alle evoluzioni legislative e regolamentari nonché in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione;
 4. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, anche attraverso la redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati alla gestione economica delle attività assicurative, compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti locali;
 5. gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche relativamente alle polizze già in corso alla data della decorrenza della prestazione;
 6. rilascio di pareri, per iscritto, e consulenza in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto di lavori, beni, servizi e concessioni, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti; tali pareri dovranno essere rilasciati all'ufficio richiedente, tramite posta elettronica, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
 7. assistenza tecnica nella elaborazione dei capitolati speciali per le procedure di selezione che l'Ente riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative nel corso di validità del contratto; i capitolati, le statistiche sinistri e qualsiasi altra documentazione necessaria alla gara dovrà pervenire al Servizio Patrimonio, Programmazione e Controllo dell'Ente tramite posta elettronica, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
 8. relativamente alle procedure per l'affidamento del servizio assicurativo dell'Ente, il Broker dovrà fornire assistenza nella predisposizione dei documenti di gara e dei capitolati di polizza;
 9. assistenza nella gestione dei sinistri passivi anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, compresi quelli ricadenti nella gestione del precedente Broker. Il Broker dovrà garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il

tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato liquidato o meno. Al Broker competono tutte le attività necessarie per l'apertura dei sinistri (ricevimento delle richieste di risarcimento o segnalazione di sinistri da parte dell'Ufficio Comunale competente, inoltra alle Compagnie, richiesta agli uffici comunali di relazioni, inoltra delle informazioni alle Compagnie, ecc.). Il Broker dovrà inoltre produrre dei report indicanti dati numerici (numero dei sinistri aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);

10. gestione dei sinistri attivi dell'ente, possibilmente mediante utilizzo di sistemi informatici dedicati, al fine di giungere all'ottimizzazione delle procedure di definizione delle pratiche;
 11. consulenza, assistenza e formulazione di pareri. L'assistenza da fornire tempestivamente dovrà essere telefonica, telematica o con intervento di proprio personale presso gli Uffici Comunali;
 12. individuazione di un Responsabile del Servizio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Sondrio. Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker aggiudicatario, comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'Ente, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di gara;
 13. aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni.
 14. ogni ulteriore consulenza ed assistenza si rendesse necessaria nel corso del contratto.
- 2.2 Tutte le prestazioni del presente capitolato si intendono integrate in base all'offerta presentata dall'Operatore Economico in sede di gara.
- 2.3 Il Broker si impegna, inoltre, a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni attività richiesta dal Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione comunale.

ART. 3 – SUCCESSIONE DELL’AFFIDATARIO

3.1 L’Operatore subentrante è obbligato:

- a collaborare alla gestione dei sinistri pregressi, verificatisi prima dell'inizio del servizio in oggetto, e non ancora chiusi a tale data, senza alcun tipo di onere (compreso quello economico) aggiuntivo specifico per il Comune;
- ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune, assumendo l'impegno a collaborare con l'attuale Broker, per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia.

3.2 Alla scadenza del rapporto contrattuale il diverso soggetto che dovesse aggiudicarsi il servizio di brokeraggio subentrerà nella gestione delle polizze in corso a quella data. L'affidatario del presente servizio rimarrà obbligato a compiere quanto è necessario affinché il nuovo aggiudicatario possa subentrare nella gestione del servizio, prestando la massima collaborazione e trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione, notizia, comprensiva anche di tutti i dati.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

- 4.1 La durata dell'appalto è di **TRE anni**, con decorrenza **01 GENNAIO 2020**, compatibilmente con la durata del procedimento di gara e tempi tecnici di attivazione del contratto, e scadenza al **31 DICEMBRE 2022**.
- 4.2 Il Comune si riserva di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 5, d.lgs. 50/2016, tramite procedura negoziata un servizio analogo, comunque conforme al progetto di base di cui al capitolato, al medesimo aggiudicatario, per un ulteriore periodo massimo di tre **anni** (periodo 01.01.2023/31.12.2025).
- 4.3 Allo scadere del termine naturale previsto per il contratto (sia relativamente alla prima scadenza sia alla seconda) sarà possibile, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, la proroga per la durata massima di mesi sei, valutato come tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Broker sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto alle stesse condizioni per tutto il periodo della proroga.
- 4.4 Resta inteso che in ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso di cui agli artt. 108 e 109 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Broker in carica si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e comunque fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio.
- 4.5 Il contratto non potrà rinnovarsi tacitamente.

ART. 5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

- 5.1 Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Sondrio alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, per consolidata consuetudine di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con l'assistenza del Broker medesimo nel periodo di durata del servizio, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi assicurativi.
- 5.2 L'appalto, pertanto, non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi del bilancio comunale. In virtù della peculiare modalità di remunerazione del Broker, il valore complessivo viene stimato ai soli fini della determinazione della soglia europea, del valore della cauzione e dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara.
- 5.3 Ai soli fini della corretta applicazione delle procedure selettive, il valore dell'appalto, per il periodo 01.01.2020 / 31.12.2022, viene quantificato presuntivamente in € 25.167,39 al netto delle imposte. Si tratta di un importo meramente indicativo che non impegna in alcun modo e a nessun titolo l'Ente. Detto importo è stato calcolato applicando le seguenti provvigioni relative al precedente incarico, così come determinato e prefissato:
- Polizze RC Patrimoniale e Patrocinio legale, con scadenza il 31.12.2021, applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative in corso la percentuale dell'8%;
 - Polizza RCT/RCO, con scadenza il 31.12.2020, applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative in corso la percentuale dell'8%;
 - Polizze Furto e rapina, Incendio e altri rischi, kasko e infortuni, con scadenza al 31.12.2019, poiché è stata chiesta una proroga tecnica di sei mesi dei contratti in essere, applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative in corso la percentuale dell'8%;
 - Polizza RCA e ARD, con scadenza il 31.12.2019, applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative in corso la percentuale del 4%.
- Dette provvigioni resteranno fisse e immutabili anche per il nuovo incarico a prescindere dal valore dei nuovi affidamenti.
- 5.4 Si riserva inoltre l'aumento massimo di 1/5 del valore del contratto in ragione della possibile regolazione dei premi assicurativi, nonché dell'eventuale aumento dei premi assicurativi delle polizze in scadenza per il loro ricollocamento e l'eventuale attivazione di ulteriori coperture assicurative, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.

- 5.5 Ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 50/2016, in relazione alle facoltà di cui ai precedenti art. 4, comma 2 (affidamento per ulteriori tre anni massimi) ed all'opzione di proroga per 6 mesi prevista al successivo comma 3 del medesimo art. 4, nonché all'estensione fino al quinto di cui al comma precedente, il valore stimato del contratto, incluse opzioni e rinnovi è pari ad € **65.435,20** imposte escluse.
- 5.6 Nel caso di proroga tecnica del contratto il compenso ulteriore del Broker è determinato proporzionalmente.
- 5.7 La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedimento di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.
- 5.8 Il Broker si impegna a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore a quanto dichiarato in sede di offerta per tutta la durata del contratto.
- 5.9 Il Broker non può, inoltre, richiedere al Comune e alle Compagnie Assicuratrici altro compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura.
- 5.10 Il Comune non è tenuto a corrispondere al Broker alcun compenso o indennità nel caso in cui le procedure di gara avviate per la scelta dell'assicuratore, indette con la consulenza del Broker, siano dichiarate deserte per mancanza di offerenti idonei e/o offerte adeguate.
- 5.11 Nessun compenso potrà essere richiesto al Comune di Sondrio nel caso in cui l'Ente non proceda alla stipula dei contratti di assicurazione.

ART. 6 – PAGAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI

- 6.1 Nell'ambito della gestione delle polizze, l'Ente provvede alla liquidazione dei premi assicurativi al Broker, il quale, in nome e per conto del Comune di Sondrio, provvederà a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione, nei modi e nei termini convenuti con le Compagnie stesse. La corresponsione al Broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
- 6.2 Il pagamento al Broker avrà valore liberatorio per il Comune di Sondrio. Non saranno imputabili all'ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker.
- 6.3 Il Broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.

ART 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 7.1 Il Broker si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. impegnandosi a utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. Il Broker si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro gg. 7 dalla loro accensione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136/2010.
- 7.2 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al comma 1 art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.
- 7.3 Il Broker si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

ART. 8 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

- 8.1 È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Amministrazione l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti

d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

- 8.2 Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l'Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.
- 8.3 Il Broker è tenuto ad espletare il servizio secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza professionale e nell'esclusivo interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Dovrà inoltre assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Amministrazione, assicurando altresì trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

ART. 9 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- a) svolgere il servizio nell'interesse dell'amministrazione appaltante nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- b) garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
- c) impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi ogni onere relativo al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- d) garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- e) mettere a disposizione del Comune di Sondrio ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- f) relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per l'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente al Comune di Sondrio;
- g) avvisare tempestivamente l'Ente delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture;
- h) in caso di aggiudicazione ad una A.T.I., la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione del servizio, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo al Comune di Sondrio
- i) garantire la presenza minima di 2 volte/anno, salvo quanto diversamente previsto nell'offerta tecnica, presso gli uffici della sede dell'Ente per consulenze, aggiornamenti, formulazioni di pareri e gestione delle problematiche che si rendessero necessarie al fine di assicurare l'amministrazione delle polizze intestate all'Ente stesso.

Il Comune di Sondrio si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
 - b) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Sondrio con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
 - c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
 - d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio.
- Il Comune di Sondrio si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte le proposte formulate dal Broker.

ART. 10 – REFERENTE DEL BROKER

- 10.1 Il Broker, in sede di offerta tecnica, dovrà indicare la composizione del team di interfaccia con il Comune di Sondrio e le relative competenze. All'interno di detto team il Broker

- individuera un proprio incaricato, in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.
- 10.2 Tale referente dovr  garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso il Comune.
- 10.3 Prima dell'avvio del servizio, il Broker dovr  comunicare adeguate modalit  per il reperimento del referente da parte dell'amministrazione in caso di urgenza.
- 10.4 Lo staff di interfaccia dovr  avere specifiche competenze e provata esperienza nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi, in grado di operare in stretta collaborazione con gli uffici addetti dell'ente, in ogni fase della loro attivit . Per quanto riguarda la gestione di tutte le tipologie di sinistri dovr  essere individuato un unico soggetto che si rapportera direttamente con il Servizio Patrimonio dell'Ente. Saranno apprezzate, in particolare, l'esperienza professionale maturata dai componenti il gruppo di lavoro, desunta dai curricula (con particolare riferimento all'esperienza professionale specifica maturata con altre pubbliche amministrazioni o societ  pubbliche), la completezza delle professionalit  offerte, l'articolazione della struttura e delle relative responsabilit .

ART. 11 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

- 11.1 Il Broker   l'unico responsabile dell'esattivit  delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.
- 11.2 Egli   altres  responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione appaltante.
- 11.3 Egli risponde dei danni connessi all'esecuzione del presente capitolato derivanti da condotte negligenti sia durante l'incarico sia dopo la scadenza del contratto purch  derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
- 11.4 I rischi per le responsabilit  dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al successivo art. 13.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

- 12.1 L'Aggiudicatario deve costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione e comunque nei modi, forme ed importi di cui all'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonch  del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del gestore, ivi compreso il maggior prezzo da pagare nel caso di diversa assegnazione del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Aggiudicatario stesso.
- 12.2 Resta salvo per l'Amministrazione l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
- 12.3 La garanzia pu  essere costituita, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di fideiussione in uno dei seguenti modi:
- versamento in contanti presso il Tesoriere Comunale - Banca Credito Valtellinese S.p.A. (cod. IBAN: IT67W0521611010000000005981);
 - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - con bonifico o in assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Sondrio (cod. IBAN: IT67W0521611010000000005981);
 - fideiussione rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 93, comma 3, d.lgs. 50/2016.
- 12.4 Nel caso di fideiussione, essa dovr  contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito, nonch  prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 12.5 L'importo della cauzione definitiva può essere ridotto del 50% se sussiste a carico dell'Aggiudicatario il possesso del requisito della certificazione del sistema di qualità previsto dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016.
- 12.6 La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, che avverrà entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto (salva estensione motivata del termine), con contestuale svincolo e restituzione all'Aggiudicatario. Essa pertanto dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sino alla data di emissione di detto certificato.
- 12.7 Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, l'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016).

ART. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

- 13.1 Il Broker risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al servizio prestato dal suo personale potrà derivare al Comune.
- 13.2 Il Broker deve avere una polizza assicurativa RC professionale idonea a coprire, ex art 110 d.lgs. 209/2005, tutti i danni che dovessero essere recati nell'esecuzione del presente contratto al Comune od a terzi, con un massimale annuo non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro. Copia di tale polizza deve essere consegnata ai competenti Uffici del Comune prima della stipula del contratto.
- 13.3 L'operatore aggiudicatario deve comunicare entro 10 giorni ogni variazione della stessa o la sua cessazione, sotto pena di risarcimento dei danni arrecati.
- 13.4 Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico del Broker.
- 13.5 Il Broker risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza. In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto e ciò comporterà la decadenza dall'aggiudicazione.

ART. 14 - FORZA MAGGIORE

- 14.1 Nel caso in cui il Broker, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, può chiedere per iscritto, motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dal Comune.
- 14.2 Tuttavia, qualora la forza maggiore determini un ritardo nell'esecuzione superiore a 15 giorni continuativi, il Comune si riserva il diritto di applicare le penali previste, di cui al successivo art. 15, nonché, nel caso in cui l'Appaltatore non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali assunti, il diritto di sciogliersi dal contratto stesso, incamerando l'intero importo garantito con la fideiussione, fatto salvo il maggior danno subito.
- 14.3 La presentazione da parte dell'Appaltatore di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini.

ART. 15 – VERIFICHE E PENALI

- 15.1 Il Comune mantiene il potere di impartire direttive al Broker e di verificare in ogni momento l'adempimento corretto delle obbligazioni oggetto del servizio ai sensi del presente capitolato, dell'offerta formulata in sede di gara e del contratto.
- 15.2 Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 14 ("Forza maggiore"), in caso di irregolarità nell'adempimento del servizio o di altro ritardo contrattuale l'impresa aggiudicataria sarà obbligata, per ogni giorno o frazione di giorno naturale e consecutivo di ritardo, a versare una

penale di importo **tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille** dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa), a seconda della gravità dell'inadempimento e comunque in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale.

- 15.3 La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla quale l'impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima.
- 15.4 Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, oppure abbia fornito giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, il Comune provvederà ad incamerare l'importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale.
- 15.5 La Società dovrà successivamente provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di reintegro.
- 15.6 In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo (al netto dell'IVA) il Comune considererà risolto di diritto il contratto, provvedendo all'incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 16.1 Il contratto potrà in ogni caso venir risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c, a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione di volersi valere della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune, nei seguenti casi:
 - a. sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b. in caso di fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'impresa;
 - c. cessione dell'azienda, ove il Comune non continui il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
 - d. mancato avvio del servizio nei termini pattuiti;
 - e. frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; sospensione arbitraria dell'appalto senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
 - f. falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
 - g. manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
 - h. abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività da parte dell'aggiudicataria, senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
 - i. variazione significativa rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto d'appalto non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
 - j. applicazione di n. 3 penali, sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non far ritenere perseguibile il rapporto in considerazione di prevedibili ulteriori future violazioni ovvero di n. 5 penali a prescindere dalle motivazioni;
 - k. mancata attuazione degli impegni assunti in sede di offerta tecnico-qualitativa;
 - l. mancata osservanza del divieto di cessione e/o subappalto del contratto;
 - m. mancato versamento dei premi di cui all'art. 6;
 - n. venir meno da parte della ditta appaltatrice dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
 - o. mancato rispetto degli impegni assunti con il "Patto di Integrità";

- p. mancata reintegrazione della garanzia definitiva a norma dell'art. 12.7 del presente capitolato speciale;
 - q. ritardi reiterati nello svolgimento del servizio;
 - r. grave violazione della riservatezza di dipendenti o di altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;
 - s. mancata ottemperanza da parte dell'aggiudicatario di norme imperative di legge o regolamentari;
 - t. grave inosservanza delle norme di leggi, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
 - u. negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
- 16.2 La risoluzione si verificherà di diritto quando una delle parti dichiarerà per iscritto all'altra parte, che intende valersi della presente clausola risolutiva, senza che la ditta appaltatrice abbia nulla da eccepire.
- 16.3 Nei casi previsti dal presente articolo e in ogni altro caso di risoluzione del contratto per causa imputabile alla ditta appaltatrice, la stessa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.
- 16.4 Inoltre, qualora si verificassero, da parte della ditta appaltatrice, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio, o in caso di recidiva nelle mancanze di cui al precedente art. 13, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, anche se riferito ad una solamente delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, il Comune potrà, previa intimazione scritta ad adempiere alla ditta appaltatrice, risolvere il contratto.

ART. 17 – RECESSO

- 17.1 È facoltà del Comune di Sondrio recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Broker mediante PEC.
- 17.2 La parti convengono, inoltre, che il Comune di Sondrio potrà recedere dal contratto a seguito di sopravvenute disposizioni normative in materia o per ragioni di pubblico interesse.
- 17.3 In particolare, in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni stipulate da Consip Spa o da altre centrali di committenza o da altra normativa sopravvenuta, che prevedano parametri migliorativi rispetto a quelli stabiliti dal presente contratto, l'Ente avrà il diritto di recedere dal medesimo, in ogni momento, alle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito con legge 135/2012, salva la possibilità, per il Broker affidatario, di accettare un adeguamento delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999.
- 17.4 Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.
- 17.5 In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 18 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

- 18.1 Qualora l'Aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali superiori costi subiti dal Comune.

ART. 19 - SOSTITUZIONI DELL'APPALTATORE

- 19.1 In qualsiasi caso si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'appaltatore in corso di contratto, nonché in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo

dell'esecutore o di risoluzione del contratto a norma dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, il Comune, a sua discrezionalità, affiderà lo stesso ad altro operatore individuato tramite una tra le procedure di scelta del contraente consentite dalla normativa tempo per tempo vigente oppure, ove ne ricorrano i presupposti, individuato a norma dell'art. 110 del medesimo d.lgs.

ART. 20 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

- 20.1 Il Broker è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali e assicurativi).
- 20.2 Il Broker è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, le condizioni normative e retributive derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili.
- 20.3 Si impegna altresì a provvedere a propria cura e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire la completa sicurezza e igiene durante l'esecuzione del servizio, nonché per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, provvedendo a tutte le opere provvisorie in ottemperanza alla specifica normativa di riferimento e in particolare del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i., esonerando di conseguenza il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.
- 20.4 Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'affidamento del servizio in oggetto, si dà atto che per l'espletamento delle attività di cui al presente capitolato non è prevista alcuna forma di compresenza tra i lavoratori del Broker e i dipendenti del Comune, pertanto non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

ART. 21 – CONTROVERSIE

- 21.1 Eventuali controversie, inerenti l'applicazione, l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, sarà competente il Foro di Sondrio.
- 21.2 E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 – RISERVATEZZA

- 22.1 L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del regolamento UE 2016/679 e di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni indicando il responsabile in materia di riservatezza dei dati personali (privacy), al quale l'Ente, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
- 22.2 L'aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato che effettua le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
- 22.3 L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso della ditta appaltatrice, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa appaltatrice sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.
- 22.4 Il Comune, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'aggiudicatario nello svolgimento del rapporto contrattuale, nel rispetto della legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016.
- 22.5 In ossequio a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

- 22.6 Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

ART. 23 – CONTRATTO

- 23.1 L'impresa appaltatrice sarà tenuta a stipulare un apposito contratto con modalità elettronica mediante scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
- 23.2 La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito del controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 23.3 Si precisa che le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- 23.4 L'importo presunto delle spese di pubblicazione pari a circa € **850,00** (IVA di legge inclusa) è a carico dell'aggiudicatario al quale la Stazione Appaltante comunicherà l'importo effettivo, nonché le relative modalità di pagamento.
- 23.5 Tutte le spese relative alla stipula del contratto e sue conseguenze, nessuna esclusa, sono interamente a carico del Broker.

ART. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

- 24.1 Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.
- 24.2 Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
- 24.3 I subappaltatori proposti dall'aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.
- 24.4 Non sarà possibile subappaltare agli operatori economici che hanno partecipato alla presente procedura di gara.
- 24.5 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 25 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- 25.1 L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al Comune di Sondrio ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

ART. 26 – RINVIO AD ALTRE NORME

- 26.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa sia generale sia speciale vigente in materia.
- 26.2 L'aggiudicatario è tenuto anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.